

N. 04205/2011 REG.ORD.CAU.  
N. 07379/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7379 del 2011, proposto da:

Commissario Straordinario della Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa in Amministrazione straordinaria, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Gemma e Giuseppe Morbidelli, con domicilio eletto presso Andrea Gemma in Roma, via Bellini, 4;

*contro*

Ministero dello Sviluppo Economico, Isvap, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Memoin Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizio Leozappa, Marco Annoni, Piergiorgio Della Porta Rodiani, con domicilio eletto presso Patrizio Leozappa in Roma, via Giovanni Antonelli, 15;

*per la riforma*

dell' ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III

TER n. 3296/2011, resa tra le parti, concernente REVOCA AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ IN TUTTI I RAMI E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA "FARO - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA" - AT

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Isvap e di Memoin Spa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2011 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Gemma, Morbidelli, Annoni, Della Porta Rodiani Leozappa nonché gli avvocati dello Stato Di Carlo e Polizzi;

Considerato, quanto alla questione processuale relativa alla (in)ammissibilità dell'appello cautelare avverso un provvedimento interinale e non definitivo, che lo stesso appare ammissibile quantomeno avverso quella parte del gravato provvedimento che sospende, sia pur interinalmente rispetto allo svolgimento della disposta attività istruttoria, gli effetti della liquidazione coatta amministrativa, attesa la natura decisoria (sia pur provvisoria) di tale parte della impugnata ordinanza;

considerato che la mancata costituzione nel giudizio a quo non appare

costituire un motivo ostativo alla proposizione, da parte degli odierni appellanti, dell'appello cautelare avverso un provvedimento che investe le posizioni giuridiche soggettive del Commissario liquidatore e del Commissario straordinario;

considerato che l'appello cautelare appare fondato nella parte in cui evidenzia che il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è stato adottato sulla scorta di valutazioni che non involgono soltanto la questione delle diminuite garanzie patrimoniali della compagnia assicurativa, ma riguardano anche questioni afferenti la irregolarità della gestione societaria;

considerato che, sotto tale ultimo profilo, autonomamente rilevante ai fini della adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ( ai sensi dell'art. 245 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209), il ricorso di primo grado non appare *prima facie* fondato, di tal che, in parziale riforma della impugnata ordinanza ( e ferma restando la disposta istruttoria), deve essere ripristinata la efficacia del gravato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa;

considerato, quanto alle spese di lite di questa fase cautelare, che le stesse possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi connessi alla particolare delicatezza delle questioni implicate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello cautelare, come in epigrafe proposto, lo accoglie (Ricorso numero: 7379/2011) limitatamente alla disposta sospensione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, che deve pertanto riprendere il suo corso; conferma nel resto la gravata ordinanza.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Coraggio, Presidente

Roberto Garofoli, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)